

INQUADRAMENTO GENERALE DELLE SANZIONI PENALI – TRIBUTARIE

I delitti in materia di documenti e
pagamenti di imposte

I° Modulo

www.avvocatobruccoleri.it

DEFINIZIONE DI IMPOSTA EVASA

Art. 1 d.lgs. 74/2000

“E’ l’imposta effettivamente dovuta”

Anche se il suo accertamento dipende
dall’attività dell’Amministrazione Finanziaria e
dal giudizio delle Commissioni Tributarie

RIFLESSI PENALI DELL'EVASIONE FISCALE

Art. 37 bis d.p.r. 600/73

Concetto di abuso del diritto

“Sono inopponibili all’ A. F. tutti quegli atti e fatti giuridici privi di valide ragioni economiche in realtà diretti ad aggirare obblighi e divieti tributari e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi indebiti”

Riferimenti legislativi

L. 7.1.1929 n. 4 norme generali per la repressione della violazione delle leggi finanziarie

Disciplina unitaria dell'illecito tributario penale e amministrativo derogatoria in parte rispetto all' emanando codice penale

L. 10.07.1982 n. 516 c.d. manette agli evasori

(introduce specifiche norme in materia di diritto penale accessorio sulla base di una logica particolaristica di diritto tributario. Mutamento radicale rispetto al passato che pone al centro non più il momento evasivo, ma la violazione di obblighi formali in materia di tenuta delle scritture contabili)

D.lgs. 10.03.2000 n. 74

Rinnega la precedente impostazione e reimposta la materia ponendo l'accento sulla diretta tutela dell'interesse sostanziale alla percezione dei tributi

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

Oggi:

L'illecito penale tributario tra tutela di
un interesse patrimoniale e tutela della
funzione di accertamento

www.avvocatobruccoleri.it

SANZIONE PENALE

Ruolo del principio di sussidiarietà della tutela penale in
ambito tributario

SANZIONE PENALE COME FUNZIONE
ESSENZIALE
DI PREVENZIONE GENERALE
ED EXTREMA RATIO (c.d. principio di sussidiarietà)

D.LGS. 74/2000

OBIETTIVO:

- Prevedere un ristretto numero di fattispecie di natura esclusivamente delittuosa
- Caratterizzata da rilevante offensività per gli interessi dell'erario (intesi in senso patrimoniale e non formale)
- Tese al fine dell'evasione o del conseguimento di indebiti rimborsi

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

**I REATI TRIBUTARI COME
DELITTI DOLOSI
PUNITI CON LA PENA
DETENTIVA DELLA RECLUSIONE**

www.avvocatobruccoleri.it

REATI PROPRI

**Possono essere commessi solo da
soggetti titolari di una particolare
qualifica ovvero essere
“contribuenti”**

ART. 1 D.LGS. 74/2000

Ai fini del presente decreto legislativo si danno le seguenti definizioni:

per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti si intendono:

per elementi attivi o passivi si intendono:

per dichiarazioni si intendono:

il fine di evadere le imposte:

per imposta evasa si intende:

per soglia di punibilità si intende :

www.avvocatobruccoleri.it

ART. 1 D.LGS. 74/2000 segue...

Ai fini del presente decreto legislativo si danno le seguenti definizioni:

- per **fatture o altri documenti per operazioni inesistenti** si intendono: **per elementi attivi o passivi si intendono le fatture o altri documenti aventi rilievo probatorio in ambito tributario, emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o parte o che indicano corrispettivi o imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale ovvero che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.**

**- FALSITA' IDEOLOGICA DELLA DOCUMENTAZIONE
INESISTENZA DELLE OPERAZIONI O DEI SOGGETTI
INDICATORI : OGGETTIVA E SOGGETTIVA**

ART. 2 D.LGS. 74/2000

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE USO DI
FATTURE E ALTRI DOCUMENTI PER OPERAZIONI
INESISTENTI c.d. FOI PER ELEMENTI PASSIVI FITTIZI

- **I Soggetti attivi**
- **Elemento oggettivo:** natura commissiva a struttura bifasica = prima registrazione/ poi ... la trasmissione della dichiarazione fraudolenta
- **Concetto di Inesistenza** = oggettiva e soggettiva
- **Elemento Consumativo:** Istantaneo
- **Elemento Soggettivo** = “ al fine di” **Dolo specifico e Dolo Eventuale**
- **Pena:** da 1 anno e 6 mesi a 6 anni
- **Non più attenuanti dal D.lgs. 138/2011**

ART. 3 D.LGS. 74/2000

DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI – IPOTESI DI FRODE FISCALE

- **Carattere residuale**
- **Reato di danno. Delitto commissivo**
- **Soggetti attivi**
- **Elemento Oggettivo a struttura trifasica: 1) Tenuta contabilità infedele, 2) utilizzo mezzi fraudolenti atti ad ostacolare, 3) trasmissione dichiarazione redditi**
- **Elemento Soggettivo. Dolo specifico. Natura istantanea**
- **Soglia di Punibilità: a) imposta evasa > euro30.000 b) elementi attivi sottratti > 5% vol. affari attività e comunque > 1 milioni di euro (*modifica introdotta con il D.lgs. 138/2011*)**
Es: tramite contante in nero/utilizzo c/c in nero/ falsificazione documenti
- **Transfer Price = busta paga sovramanifestante e superamento soglia**
- **No tentativo**
- **Pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni**

ART. 4 D.LGS. 74/2000

LA DICHIARAZIONE INFEDELE

- **Interesse Tutelato:** la trasparenza amministrativa
- **Soggetti Attivi**
- **Elemento Oggettivo:** presentazione dichiarazione con elementi attivi minori al dovuto/o con elementi passivi fittizi
- **Delitto Commissivo**
- **L'elusione Fiscale:** Secondo Suprema Corte “ *non qualunque condotta elusiva*”
- **Soglia di Punibilità:** a) imposta evasa > euro 50.000
b) elementi attivi sottratti > 2 milioni di euro
- **Elemento Soggettivo:** Dolo Intenzionale e Dolo Specifico
- **Pena:** da 1 anno a 3 anni

ART. 5 D.LGS. 74/2000

L' OMESSA DICHIARAZIONE

- **Soggetti Attivi**
- **Elemento Oggettivo:** reato omissivo/ illecito istantaneo /
Consumazione = nei 90 giorni nel termine ultimo per la
trasmissione della dichiarazione
- **Soglia di Punibilità:** è reato se l'imposta evasa è >euro 30.000
(*modifica apportata dal D.lgs. 138/2011*)
- **Elemento Soggettivo: Dolo Generico – Dolo Intenzionale**
- **No Tentativo**
- **Pena: da 1 a 3 anni**

ART. 8 D.LGS. 74/2000

EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI

Fattispecie speculare all'art. 2 (dich. Fraudolenta mediante F.O.I)

- Soggetti Attivi

- Elemento Oggettivo: rinvio all'art. 2 D.lgs. 74/2000 che chiarisce concetto di F.O.I. (ma prevede anche ritenute fiscali- scontrini – schede carburante - bollette doganali – note debito e credito)

- Elemento Soggettivo: Dolo Specifico “*Traditio della cartula*”

- Momento Consumativo: si identifica nel momento in cui la F.O.I. è consegnata o spedita anche in forma elettronica/ Istantaneo

- Tentativo: Ammesso dalla Giurisprudenza di Legittimità

- Pena da 1 anno e 6 mesi a 6 anni

-art 9 D.lgs. 74/2000 : deroga alla disciplina del concorso di persona = l'emittente e/o l'utilizzatore di F.O.I. non è punito anche a titolo di concorso per il reato di cui all'art. 2. Ma la Giurisprudenza sta cambiando.

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

Giurisprudenza di riferimento 2012

Cass. n. 6703/12

del 20.02.2012 (contra)

www.avvocatobruccoleri.it

Giurisprudenza di riferimento 2013

Cass. pen. n. 20741/13	del 14.05.2013 (contra)
Cass. pen. 21103/13	del 16.05.2013 (contra)
Cass. n. 25792/13	del 12.06.2013 (pro/contra)
Cass. n. 25931/13	del 13.06.2013 (contra) ; Cass. n. 28724/11 (contra)
Cass. n. 29433/13	del 10.07.2013 (contra)
Cass. n. 40332/13	del 30.09.2013 (contra)
Cass. n. 39079/13	del 23.09.2013 (contra)
Cass. n. 39873/13	del 26.09.2013 (contra)
Cass. n. 39988/13	del 09.10.2012 (contra)
Cass. n. 13982/13	del 12.04.2012 (contra)
CTR Puglia n.68	del 11.10.2013 (pro)
CTP Ravenna n. 191	del 11.09.2013 (pro)
CTP Cremona n. 67	del 24.06.2013 (pro)
CTP Prato n 30	del 19.04.2013 (pro)
CTP Varese n. 61	del 19.04.2013 (pro)
CTP Milano n 120	del 11.04.2013 (pro)
Cass n. 25671 /13	del 15.11.2013 (contra)
Cass. n. 25967/13	del 20.11.2013 (pro)

Giurisprudenza di riferimento 2014

Cass. n. 5481/14	del 04.01.2014 (pro)
Cass. n. 3622/14	del 17.02.2014 (pro)
Cass. n. 7615/14	del 18.02.2014 (pro)
Cass. n. 3938/14	del 19.02.2014 (contra)
Cass. n. 4604/14	del 26.02.2014 (contra)
Cass. n. 9635/14	del 28.02.2014 (contra)
Cass. n. 11380/14	del 10.03.2014 (pro)

Piazza A. Diaz, 6
Milano, 20123
Cell. 328 8871062
E-mail: studiolegalebruccoleri@gmail.com

Avv. Maria Bruccoleri

Via Gioacchino di Marzo 5
Palermo, 90144
Tel. 091 309131
Tel/Fax 091 308038
PEC: avvmariabruccoleri@legamail.it

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

www.avvocatobruccoleri.it